

Gara n° 6084990 - Mini Micro UAV acquisizione e sostegno Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto SAPR ad Ala rotante di classe Micro Mini di peso non superiore a 2,5 kg

1)DOMANDA: *Buonasera, In merito alle quattro gare su APR da voi oggi pubblicate, non risulta scaricabile il capitolato tecnico. Attendiamo vostro cortese riscontro. Cordiali saluti.*

1)RISPOSTA: **Si comunica che il capitolato tecnico sarà pubblicato su piattaforma nella II fase della gara in oggetto, accessibile solo ed esclusivamente, se ammessi, mediante ricezione di invito via pec con codice di accesso.**

2)DOMANDA: *Buongiorno, Si prega di chiarire se la conformità all'articolo 16 del regolamento (UE) 2025/1106 richieda che sia l'operatore economico partecipante alla gara d'appalto sia il produttore di RPAS siano stabiliti, dispongano di strutture di gestione esecutiva nell'UE/EFTA-SEE/Ucraina e non siano controllati da paesi terzi o entità di paesi terzi. cordialmente*

2)RISPOSTA: **Si, nei limiti e alle condizioni stabilite dal Regolamento citato.**

3) DOMANDA: *Spett.le Stazione Appaltante, con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si richiede un chiarimento in merito alla documentazione da produrre in caso di avvalimento. In particolare, il par. 12.4 del Disciplinare di gara riporta l'elenco della documentazione che deve essere presentata, per ciascuna impresa ausiliaria, debitamente sottoscritta. In tale elenco non risulta ricompreso l'Allegato 1 – Domanda di partecipazione.*

Tuttavia, nelle Note d'uso dell'Allegato 1 – Domanda di partecipazione (pag. 1) è indicato che il documento deve essere prodotto dal legale rappresentante di ogni impresa (singola/raggruppata/consorzata/ausiliaria)

Alla luce di quanto sopra, si chiede cortesemente di confermare:

1.se, in caso di ricorso all'avvalimento, l'Allegato 1 – Domanda di partecipazione debba essere presentato e sottoscritto anche dall'impresa ausiliaria, oltre che dall'operatore economico concorrente;

2. nel caso in cui l'impresa ausiliaria sia una società estera, se la Domanda di partecipazione debba essere sottoscritta digitalmente dal relativo legale rappresentante, ovvero se siano ammesse modalità alternative di sottoscrizione.

3)RISPOSTA: **Si conferma che, nel caso di avvalimento, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'ausiliata e non dall'ausiliaria che deve invece sottoscrivere i documenti di cui all'art. 12.4.**

4) DOMANDA: *con riferimento a quanto previsto al paragrafo 8 del Disciplinare di gara, nella parte in cui si prevede che: "L'avvalimento concluso per acquisire una autorizzazione o un altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto è ammissibile solo se la società ausiliaria esegua direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto";*

si chiede cortesemente di voler chiarire quanto segue.

1. Applicabilità della disciplina: si chiede di confermare se, nell'ambito della presente procedura ristretta, trovi applicazione la disciplina di cui all'art. 104, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, cui la citata previsione del Disciplinare appare fare rinvio.

2. Modalità di dichiarazione in sede di gara

In caso di risposta affermativa, si chiede di chiarire se, nell'ipotesi di ricorso all'avvalimento nelle fattispecie sopra indicate:

- sia sufficiente indicare l'impresa ausiliaria e i requisiti oggetto di avvalimento mediante la compilazione della Parte II, Sezione C del DGUE relativa al ricorso all'avvalimento;
oppure

- sia necessario dichiarare sin dalla fase di partecipazione anche il ricorso al subappalto in favore dell'impresa ausiliaria, ovvero se tale indicazione possa essere effettuata in una fase successiva, considerato che il Disciplinare prevede che alle prestazioni eseguite direttamente dall'ausiliaria si applichino le disposizioni in materia di subappalto.

La richiesta di chiarimento è formulata in considerazione del fatto che, qualora trovi applicazione l'art. 104, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, l'impresa ausiliaria sarebbe tenuta ad eseguire direttamente le prestazioni o i servizi per i quali mette a disposizione i requisiti.

4) RISPOSTA: Si conferma che trova applicazione la disciplina di cui all'art. 104, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023 nell'ipotesi indicata.

Nel caso di avvalimento, oltre alla compilazione della Parte II, Sezione C del DGUE, l'ausiliaria deve anche sottoscrivere tutti i documenti di cui all'art. 12.4. del disciplinare.

In linea generale non ci sono dei requisiti in cui la Stazione Appaltante richiede il ricorso all'avvalimento o al subappalto.

Pertanto, in relazione all'offerta e all'oggetto delle prestazioni, l'operatore economico dovrà valutare quali prestazioni non può eseguire in proprio poiché subordinate al rilascio di titoli o autorizzazioni di cui non è in possesso, per le quali dovrà ricorrere al subappalto necessario da parte del soggetto ausiliario in avvalimento. Il ricorso al subappalto deve essere esplicitato nell'ambito dell'offerta nel corso della II fase.

5) DOMANDA: si richiede un chiarimento in merito alla compilazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), con particolare riguardo alla sezione relativa all'indicazione del requisito economico finanziario attinente al fatturato.

Al riguardo, si chiede cortesemente di sapere se sia possibile inserire nel DGUE una nota esplicativa nella quale venga precisato che il valore indicato tiene conto dei dati economico-finanziari risultanti dal contesto societario di appartenenza dell'operatore economico, con riferimento alla società capogruppo.

Si chiede inoltre di sapere se tale circostanza possa essere richiamata e ulteriormente esplicitata nell'ambito del contratto di avvalimento stipulato con la società facente parte del gruppo, al fine di chiarire il quadro dei rapporti societari e delle risorse economico-finanziarie poste a supporto della partecipazione alla procedura di gara.

5) RISPOSTA: Si conferma la possibilità di produrre, a parte, documentazione amministrativa integrativa.

6) DOMANDA: con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si richiede un chiarimento in merito alle modalità di resa delle autodichiarazioni da parte di operatori economici esteri, con particolare riferimento al caso di avvalimento.

In particolare, si chiede di confermare se le autodichiarazioni relative ai requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali di cui al par. 7.3, lett. a) e c) del Disciplinare di gara, qualora rese da società estera in qualità di impresa ausiliaria, possano essere:

-redatte in lingua italiana;

-rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello delle dichiarazioni sostitutive. La richiesta è formulata anche alla luce di quanto previsto dall'art. 100, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, secondo cui:

“All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11.”

Si chiede inoltre di chiarire se, in tale fattispecie, trovi applicazione la previsione del Disciplinare secondo cui:

“Le firme apposte su atti/documenti esteri devono essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, salvo i casi di esenzione previsti da leggi o accordi internazionali”, e quindi se tale disposizione debba ritenersi applicabile anche alle autodichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da operatori economici esteri, oppure se, trattandosi di dichiarazioni sostitutive, non sia richiesta alcuna forma di legalizzazione. Cordiali saluti

6) RISPOSTA: Si conferma che tali dichiarazioni possono essere redatte in lingua italiana e rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello delle dichiarazioni sostitutive.

7) DOMANDA: *con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si richiede un chiarimento in merito alle modalità di sottoscrizione delle dichiarazioni e degli atti prodotti da operatori economici esteri.*

In particolare, si chiede di sapere se la documentazione e le dichiarazioni rese da società estere (ivi comprese quelle eventualmente rese dall'impresa ausiliaria in caso di avvalimento) debbano essere necessariamente sottoscritte mediante firma digitale, ovvero se sia ammessa anche una diversa modalità di sottoscrizione.

7) RISPOSTA: Si rinvia all'art. 1.2. lett. D e art. 2.1 del Disciplinare. In ogni caso, così come previsto all'art. 10.2: i documenti relativi alla presente procedura devono essere sottoscritti con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005 o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Tuttavia, nell'ipotesi di oggettiva difficoltà nell'utilizzo di tali strumenti, per consentire la più ampia partecipazione possibile alla gara, in aderenza a quanto previsto dall'art. 65 CAD, deve ritenersi consentita la sottoscrizione in forma analogica, se correlata dalla copia del documento d'identità del dichiarante.